



COMUNE DI TIGNALE

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

DELIBERAZIONE n° 13/23-04-2024

OGGETTO: TARI: revisione ordinaria ex art. 28.4 delibera ARERA n. 363/2021/R/rif del Piano Economico e Finanziario per gli anni 2024-2025 e approvazione tariffe per l'anno 2024

L'anno duemilaventiquattro, addì ventitre del mese di aprile con inizio della seduta alle ore 19:00, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. 267/2000, presso la sala consiliare del Municipio, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano presenti:

1. Fabio Bruno Vicentini
2. Marcella Tononi
3. Evelyne Jacqueline Emilienne Ferrero
4. Miriam Brunori
5. Daniele Bonassi
6. Claudio Bertella
7. Luigi Bertoldi
8. Jacopo Bonincontri
9. Daniele Lorenzi
10. Giovanni Maffei
11. Paolo Triboldi

TOTALE

PRESENTE / ASSENTE	
Presente	
Presente	
Presente	
Presente	
Presente	
Presente	
Presente	
Presente	
Presente	
Presente	
Presente	
Presenti	11
Assenti	0

Assiste l'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE dott. Marcello Bartolini il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. Fabio Bruno Vicentini assume la presidenza, e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000: Favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Daniele Bonassi

Parere di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000: Favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Daniele Bonassi

OGGETTO: TARI: revisione ordinaria ex art. 28.4 delibera ARERA n. 363/2021/R/rif del Piano Economico e Finanziario per gli anni 2024-2025 e approvazione tariffe per l'anno 2024

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione introduttiva del **Presidente**, che presenta il punto 8 all'ordine del giorno avente ad oggetto *“TARI: revisione ordinaria ex art. 28.4 delibera ARERA n. 363/2021/R/rif del Piano Economico e Finanziario per gli anni 2024-2025 e approvazione tariffe per l'anno 2024”*;

Dato atto che al momento della discussione e della votazione risultano:
Consiglieri presenti: n. 11;

*Udita la relazione illustrativa del **Vice Sindaco Bertoldi**, che illustra il Piano Economico Finanziario e le principali differenze di imputazione rispetto agli anni precedenti. Evidenzia che le tariffe per le attività produttive/non domestiche sono mediamente inferiori a quelle per le stesse categorie applicate dai Comuni limitrofi e ciò grazie ad una applicazione revisionata dei criteri previsti da ARERA. Dà atto del dato della raccolta differenziata che si assesta su una media di circa il 63%, pur rilevando una differenza tra il comportamento dei tignalesi e quello della popolazione turistica. Dà atto infine del parere favorevole del Revisore dei Conti sul PEF e sulle tariffe.*

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione integrale senza modificazioni;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti verbale n. 45 del 16 aprile 2024;

Visti i pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.l.vo n. 267/2000 (T.U. su Ordinamento EE.LL.):

- ❑ dal Responsabile del Settore Programmazione Finanziaria e del Settore Tributi, Dott. Bonassi Daniele, in data 13 aprile 2024, che attesta la regolarità tecnica e contabile;

Richiamate le disposizioni di cui all'art. 42 del decreto Legislativo n. 267/2000;

Richiamate le disposizioni di cui all'art. 49 del decreto Legislativo n. 267/2000;

Preso atto che la **votazione della proposta di deliberazione in oggetto**, espressa nelle forme di legge, ha dato il seguente esito:

voti favorevoli: n. 9, contrari: nessuno, astenuti: n. 2 (Bonincontri e Tononi), espressi da n. 9 consiglieri votanti su n. 11 consiglieri presenti;

DELIBERA

1. Di approvare integralmente la proposta di deliberazione di cui alla premessa che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo;
2. Di dare atto che costituisce/constituiscono allegato/allegati del presente verbale:
 - Relazione sulla validazione del PEF 2024-2025 Rifiuti in coerenza al “MTR.2 ARERA 363/2021” del 10 aprile 2024;
3. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U. sull’Ordinamento degli EE.LL.);
4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line, ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009, sul sito INTERNET dell’Ente: www.comune.tignale.bs.it;
5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento anche nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013 *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente, che data l’urgenza pone in votazione l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, a seguito di votazione separata e palese che ha ottenuto il seguente esito:

voti favorevoli: n. 9, contrari: nessuno, astenuti: n. 2 (Bonincontri e Tononi), espressi da n. 9 consiglieri votanti su n. 11 consiglieri presenti;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione **immediatamente eseguibile** ai sensi di quanto disposto dall’art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;



COMUNE DI TIGNALE

Provincia di Brescia

Ufficio: TRIBUTI

Assessorato: Bilancio e Tributi

P.O. Competente: Bonassi Daniele

Assessore proponente: Bonassi Daniele

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.13 DEL 13-04-2024

Oggetto: TARI: revisione ordinaria ex art. 28.4 delibera ARERA n. 363/2021/R/rif del Piano Economico e Finanziario per gli anni 2024-2025 e approvazione tariffe per l'anno 2024

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 13-04-2024

Il Responsabile del servizio
Bonassi Daniele

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 13-04-2024

Il Responsabile del servizio
Bonassi Daniele

Note per la trasparenza: con la presente deliberazione *si intende procede alla revisione ordinaria ex art. 28.4, come da delibera Arera n. 363/2021/R7rif del Piano economico finanziario 2024-2025 ed all'approvazione delle relative Tariffe TARI per l'anno 2024;*

udita la relazione illustrativa del proponente;

richiamati:

- ✓ lo Statuto Comunale;
- ✓ la Deliberazione Consiliare n. 29 del 19 dicembre 2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione relativo al triennio 2024/2026 e relativi allegati;
- ✓ la Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 26 marzo 2024 con la quale è stato altresì approvato il PIAO (Piano Integrato Attività ed Organizzazione) per il triennio 2024/2024 che include il Piano della Performance 2024, provvedendo alla definizione degli obiettivi;

viste le seguenti disposizioni:

- ✓ *[da citare disposizioni normative applicabili alla fattispecie (leggi comunitarie / nazionali / regionali / D.M.) - obbligatorio]*;
- ✓ il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e s.m.i.;
- ✓ l'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. "Motivazione del provvedimento":
Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, commi 651 e seguenti della Legge n.147/2013, in cui si prevede che i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti assimilati e per la determinazione della tariffa siano stabiliti dalle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riguardo all'Allegato "A", che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti;

VISTO, in particolare, l'Allegato "A" di detta delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la delibera di ARERA n. 444/2019, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

VISTA la Deliberazione n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, recante le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, che trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025;

VISTA la Determinazione n. 2/DRIF/2021 del 4 novembre 2021 di ARERA “*Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del ‘Servizio integrato dei rifiuti’ approvata con la Deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*” con la quale l’Autorità ha approvato i documenti necessari per l’approvazione del PEF Tari 2022-2025;

VISTA la deliberazione ARERA n. 389/2023/R/RIF del 3 agosto 2023 ad oggetto: “AGGIORNAMENTO BIENNALE (2024-2025) DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2)” mediante la quale l’Autorità ha definito i criteri e le modalità di aggiornamento biennale per il secondo periodo regolatorio 2024-2025, così come già previsto nella sopracitata Delibera n. 363/2021;

VISTA la Determina ARERA del 6 novembre 2023 n. 1/DTAC/2023 con la quale ARERA ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e le modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/rif e 389/2023/R/rif;

CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l’applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l’anno 2022 come da determinare per l’anno 2023, in ragione del fatto che l’MTR-2 prevede l’aggiornamento biennale del PEF, mentre l’aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

CONSIDERATO che la procedura di approvazione stabilita da ARERA (art. 7 deliberazione n. 363/2021/R/rif) prevede che l’Ente territorialmente competente, dopo aver ricevuto lo schema iniziale del PEF dal Gestore, provveda:

1. alla definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsto dal MTR-2;
2. alla redazione della relazione di accompagnamento al PEF 2024-2025;
3. alla validazione del documento stesso mediante la verifica della completezza, coerenza e congruità dei dati;
4. alla trasmissione all’Autorità del PEF predisposto nel termine di 30 giorni dall’adozione delle pertinenti determinazioni, in quanto soltanto all’Autorità spetta l’approvazione finale del PEF;

CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l’applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per il biennio 2024-25 del secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;

VERIFICATO che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell’MTR del primo periodo regolatorio;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2024-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il “limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 27, del metodo MTR-2, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

CONSIDERATO inoltre che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente;

CONSIDERATO che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- a) il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina 6 novembre 2023 n. 1/DTAC/2023;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
- c) la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
- d) la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

DATO ATTO:

- che l'Autorità, previa audizione con l'Ente territorialmente competente, richiede, se necessario, ulteriori informazioni e verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- che in caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione;

CONSIDERATO che dalla citata normativa emerge la necessità di provvedere all'approvazione delle tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) previa approvazione del piano finanziario quale atto preliminare incidente nella determinazione delle tariffe;

RICHIAMATA la deliberazione dell'ARERA 18 gennaio 2022 del 15/2022/r/rif in materia di "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani e il relativo allegato a "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (di seguito: TQRIF);

CONSIDERATO che è stato individuato nello schema I "livello qualitativo minimo" il proprio posizionamento nella matrice degli schemi regolatori previsti dall'art. 3 dell'Allegato A "TQRIF" della Deliberazione n. 15/2022/R/rif;

CONSIDERATO che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, è ora disciplinata dall'art. 7 del metodo MTR-2;

DATO ATTO che la già citata deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif stabilisce che il PEF deve essere oggetto di validazione consistente in una verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni in capo all'Ente Territorialmente Competente o a un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore nominato all'Ente Territorialmente Competente;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Tignale non è presente e/operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 e dalla deliberazione ARERA n. 363/2021, sono svolte dal Comune;

RICHIAMATA la determinazione in data 19 febbraio 2024 n. 29 con la quale è stato al Consorzio Servizi Ambientale CO.SE.A, con sede in Castel di Casio (BO), il servizio di supporto per la validazione del Piano Economico Finanziario del servizio di igiene urbana, in attuazione delle disposizioni di ARERA per quanto di competenza del Comune, al fine di garantire, considerata la complessità di interpretazione e l'evoluzione normativa, adeguati profili di terzietà e una elevata

professionalità interdisciplinare indispensabile per esaminare tutti gli aspetti richiesti;

VISTO l'allegato "Piano Finanziario pluriennale 2024-2025 TARI" relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i. nonché in base deliberazione ARERA n. 363/2021 "MTR-2" e delibera ARERA 389/2023/R/RIF del 3 agosto 2023 predisposto sulla base del "PEF grezzo" elaborato dal soggetto gestore del servizio con successiva integrazione operata dal Comune relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone i seguenti costi al netto delle detrazioni:

	2024	2025
Totale PEF	€ 573.250,00	€ 600.767,00

mentre i valori da utilizzare per il calcolo delle tariffe, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI, risultano:

Totale Tariffario	2024	2025
Parte Variabile	€ 351.300,00	€ 384.635,00
Parte Fissa	€ 221.950,00	€ 216.132,00

DATO ATTO che il predetto piano finanziario è stato predisposto tenendo conto della documentazione predisposta che Garda Uno s.p.a., in qualità di soggetto che svolge per il Comune il servizio integrato di gestione dei rifiuti solidi urbani, con l'esclusione della gestione della tariffa e che lo ha trasmesso a mezzo posta elettronica certificata registrata al protocollo comunale con n. 1563 del 28 marzo 2024 composto da:

1. tool di calcolo (Determinazione 6 novembre 2023 n. 1/DTAC/2023 in cui sono contenuti i dati utilizzati dal gestore per la valorizzazione del PEF 2024-2025);
2. relazione di accompagnamento (Determinazione 6 novembre 2023 n. 1/DTAC/2023);
3. dichiarazione di veridicità del gestore ai sensi del DPR n. 445/2000 (6 novembre 2023 n. 1/DTAC/2023;

VISTI:

- il report di validazione del PEF 2024/2025 redatto ai sensi dell'art. 7.4 del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) di cui all'allegato A) alla deliberazione n. 363/2021/R/rif ARERA da parte Consorzio Servizi Ambientale CO.SE.A pervenuto in data 11 aprile 2024 con prot. n. 1829 e dato atto che lo stesso conclude con esito positivo la verifica effettuata dei seguenti aspetti:
 - la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF con riferimento ai dati contabili dei gestori;
 - il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti;
 - l'equilibrio economico finanziario della gestione;
- gli elaborati costituenti il PEF 2024-2025 sopra descritti;

RITENUTO per quanto sopra di potere approvare il "Piano Finanziario pluriennale 2024-2025 TARI" risultante dagli allegati come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021 "MTR-2", e successivamente dalla delibera ARERA n. 389/2023/R/RIF e Determina ARERA N.1/DTAC/2023;

VISTO l'articolo 3, comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 25 febbraio 2022, n. 15, il quale prevede che *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno"*.

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano

le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani” ha stabilito che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
 - €0,10 euro/utenza per la componente UR1, a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - €1,50 euro/utenza per la componente UR2, a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

RICHIAMATO inoltre il D.Lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare:

- l'art. 183 con la definizione di “rifiuti urbani” uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l'art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;
- l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- l'art.238 comma 10 con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

RITENUTO di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

- 46% a carico delle utenze domestiche;

- 54% a carico delle utenze non domestiche;

PRESO ATTO dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche e non domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla composizione del nucleo familiare e alla tipologia di attività;

RITENUTO, pertanto, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2024, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato (**all. b**) della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

DATO ATTO che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2024, ed il totale delle entrate tariffarie computate per il 2023, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021 così come aggiornato dalla deliberazione ARERA n.389/2023/R/rif.

RITENUTO di confermare le scadenze per il pagamento della TARI 2024 come segue:

- prima rata o unica rata entro 16 giugno 2024
- seconda rata entro 16 dicembre 2024.

Richiamato il vigente Regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 27 luglio 2021 e con ultima modifica approvata con deliberazione n. 4 del 28 aprile 2023;

DATO ATTO che gli avvisi di pagamento che verranno emessi dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2024-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni previste

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

CONSIDERATO anche che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 19 dicembre 2023 con la quale veniva approvato il bilancio di previsione armonizzato anni 2024-2026 e i relativi allegati e aggiornamento Documento Unico di Programmazione Semplificato 2024-2026;

RICHIAMATI l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione, dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

ATTESO che il Responsabile dell'Area dei Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile;

TUTTO ciò premesso e considerato;

D E L I B E R A

1. **di approvare** l'allegato Piano Economico Finanziario (PEF) pluriennale TARI 2024-2025, predisposto in base ai criteri citati in premessa e composto dalla seguente documentazione costituente parte integrante e sostanziale del presente atto:

a) relazione di accompagnamento al PEF, quale parte integrante del presente atto, comprensiva del punto 5 (valutazioni dell'Ente territorialmente competente), e in particolare la definizione dei parametri e coefficienti per il completamento del PEF previsto dal MTR-2;

b) Piano economico finanziario PEF 2024-2025;

c) Dichiarazione di veridicità del Comune

d) Atto di validazione;

2. **di approvare** le tariffe TARI per l'anno 2024, come indicate nell'allegato "B" al presente atto;

3. **di dare atto** che con le tariffe, di cui al punto precedente, è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario;

4. **di dare atto**, inoltre, che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:

a. €0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;

b. €1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

5. **di precisare** che il PEF 2024-2025, calcolato in base all'art. 4 del medesimo MTR-2, rispetta il limite di crescita delle entrate tariffarie di cui all'art. 4 del medesimo MTR-2 (allegato A della Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif – delibera ARERA n. 389/2023/R/RIF-Determina ARERA N.1/DTAC/2023);

6. **di considerare** che il proprio posizionamento nella matrice degli schemi regolatori previsti dall'art. 3 dell'Allegato A "TQRIF" della Deliberazione n. 15/2022/R/rif, è stato individuato nello schema I "livello qualitativo minimo";

7. **di trasmettere** ad ARERA il Piano Economico Finanziario 2024 - 2025 validato e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti o dei singoli servizi, che costituiscono attività

di gestione, al fine di consentirne l'approvazione da parte dell'Autorità stessa (art. 7.6 della deliberazione ARERA 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif);

8. **di provvedere** alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
9. **di dare** atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
10. di proporre l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 4° comma T.U.E.L.

Allegati:

- Tool_MTR-2 ARERA – ALL. 1;
- Relazione di accompagnamento;
- Dichiarazione di Veridicità;
- Relazione Validazione PEF_2024-2025;
- Tariffe TARI anno 2024 – ALL. 2.

Il Responsabile del procedimento

Bonassi Daniele

Il Responsabile del procedimento

Bonassi Daniele

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Fabio Bruno Vicentini

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Marcello Bartolini

CERTIFICATO ESECUTIVITÀ
(art. 134 D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suesta deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio Web del Comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 – comma 3 – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Data 03-06-2024

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Marcello Bartolini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 267/2000)

N° 188 Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno **09-05-2024** all'Albo pretorio web ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Data **09-05-2024**

Il Responsabile amm.vo
F.to MARIAROSA ANTONIOLI

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Data **09-05-2024**

Il funzionario delegato
Antonioli Maria Rosa